



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI- con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11 - 00187, nella persona del dott. Antonello Soro, nella sua qualità di Presidente, ivi domiciliato per la carica

E

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE (CO.RE.COM.), con sede in Torino, Piazza Solferino, 22 - 10121, rappresentato da Alessandro De Cillis nella sua qualità di Presidente, ivi domiciliato per la carica;

(di seguito, rispettivamente, “**Garante**” e “**Corecom**”e, congiuntamente, “**le Parti**”)

PREMESSO CHE

Il Garante,

- ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71 “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”, può ricevere segnalazioni o reclami da un minore ultraquattordicenne o dai genitori o esercenti la responsabilità del minore che abbia subito atti di cyberbullismo;
- a tal fine ha implementato le misure necessarie per rispondere alle esigenze poste dalla citata normativa, assegnandole relative competenze ad una specifica articolazione dell’Autorità e dedicando un’apposita sezione del proprio sito web per la trasmissione delle segnalazioni o dei reclami in questione;
- ha prodotto, nel corso degli anni, copiosa documentazione informativa e divulgativa sull’uso prudente del web e sulla prevenzione degli atti di cyberbullismo;
- è interessato a facilitare l’accesso degli interessati, in particolare dei minori, alla predetta sezione del proprio portale web, nonché alle fonti conoscitive e agli strumenti di tutela;
- ritiene particolarmente utile l’approccio che può essere esercitato sul territorio da altre articolazioni pubbliche;

Il Corecom,

- ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, della legge regionale del Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 (“*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni*”), introdotto dall’art. 8, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (“*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*”)“*esercita funzioni di osservatorio sul fenomeno del cyberbullismo e concorre, anche attraverso la sottoscrizione di eventuali protocolli di intesa con soggetti terzi, alle azioni di prevenzione e di contrasto promosse dalla Regione*”;
- ai sensi del comma 2 dell’articolo sopra citato, nell’esercizio delle predette funzioni,“*acquisisce informazioni, raccoglie e aggiorna tempestivamente dati statistici, elabora studi, analisi e ricerche sul fenomeno del cyberbullismo presente sul territorio regionale. I risultati dell’attività di documentazione, studio e analisi sono messi a disposizione per le iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui temi connessi al cyberbullismo*”;
- ai sensi del comma 3 dell’articolo sopra citato, “*segnala alle autorità competenti i fatti di cyberbullismo di cui viene a conoscenza, trasmettendo le eventuali denunce ricevute*”;
- partecipa ai vari tavoli di coordinamento all’interno dei Co.Re.Com.;



entrambi concordano sull'opportunità di procedere alla stipula di un Protocollo d'intesa che fissi le principali aree di collaborazione, rinviando l'individuazione delle puntuali attività in cui questa collaborazione potrà concretizzarsi con successivi accordi tra le stesse Parti e, quindi,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Protocollo ha per oggetto l'attivazione di una collaborazione strategica tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la realizzazione dei compiti demandati al Garante dalla legge n. 71/2017 e al Corecom dall'art. 14-*bis*, comma 1, della legge regionale n. 1/2001, nel quadro degli obiettivi di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Articolo 2 (Impegni delle Parti)

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 del presente Protocollo, le Parti nel pieno rispetto dei rispettivi riferimenti normativi e delle specifiche modalità di azione, concordano, in particolare, di:

- a) elaborare forme di cooperazione comune che possano valorizzare le competenze e i poteri del Garante e le esperienze e la presenza sul territorio del Corecom;
- b) organizzare iniziative pubbliche che coinvolgano esperti, cittadini e istituzioni attraverso corsi, convegni, incontri e momenti di confronto sul fenomeno del cyberbullismo e sulle più efficienti metodologie di prevenzione e di contrasto;
- c) predisporre e diffondere materiale divulgativo, attinente alle tematiche del presente Protocollo, che diano un contributo al consolidamento della cultura della non violenza e del rispetto della persona mediante la conoscenza di documentati dati relativi al cyberbullismo;
- c) cooperare al fine di redigere e/o divulgare linee guida, *best practices* o *vademecum*, articoli o pubblicazioni scientifiche, con l'intento di diffondere la cultura della legalità, dell'uso consapevole delle nuove tecnologie, della navigazione sicura e del contrasto al fenomeno del cyberbullismo;
- d) organizzare attività di ricerca, finalizzata ad individuare e ad intervenire tempestivamente nelle problematiche trattate dal presente Protocollo;
- e) organizzare incontri periodici tra le Parti volti ad uno scambio di informazioni e di esperienze.

2. Nell'ambito delle medesime finalità di cui al comma 1, Corecom, in particolare, si impegna:

- a) veicolare verso il sito del Garante le eventuali segnalazioni o reclami ad esso pervenute e trattabili ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 71/2017;
- b) coinvolgere nella presente convenzione ulteriori Corecom, con particolare riferimento a quelli di regioni che abbiano adottato specifiche normative in materia della prevenzione e del contrasto al cyberbullismo;
- c) a divulgare, anche mediante la propria rete territoriale, materiale ed iniziative del Garante inerenti alle attività indicata nel presente Protocollo.

3. Le modalità di attuazione delle attività di cui ai commi precedenti verranno definite attraverso successivi accordi operativi, di comune accordo dalle Parti, che potranno essere stipulati anche nelle forme di cui all'art. 15 della legge 241/90;

4. Nell'ambito delle finalità strategiche condivise dalle Parti, ulteriori aree di collaborazione potranno essere definite nel corso della durata del presente Protocollo.



Articolo 3 (Durata e recesso)

1. Il presente Protocollo, anche se vergato di pugno dai rappresentanti delle Parti, sarà comunque sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis*, della legge n. 241/1990 ed entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione.

2. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato per ulteriori tre anni per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del Protocollo, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del Protocollo stesso.

3. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento e senza alcuna motivazione, dal presente accordo previa comunicazione scritta da inoltrare all'indirizzo dell'altra parte via P.E.C. o altro mezzo equivalente, e con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Articolo 4 (Risorse)

1. Il presente Protocollo non comporta prestazioni a contenuto economico di una Parte nei confronti dell'altra. Ciascuna Parte si impegna a concorrere alle attività comuni mettendo a disposizione proprie risorse, umane e materiali, nei limiti delle rispettive possibilità.

Articolo 5 (Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare l'immagine e la riservatezza di ciascuna di esse. I rispettivi segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 1 del presente atto, previo consenso scritto di volta in volta rilasciato dalla Parte a cui il segno distintivo appartiene.

2. Le Parti si impegnano a non diffondere né a utilizzare informazioni o dati reciproci, se non previa rispettiva autorizzazione di volta in volta rilasciata.

3. Con separato atto verranno definite le rispettive qualifiche e responsabilità laddove dal presente Protocollo derivassero attività comuni nel trattamento dei dati personali.

Articolo 6 (Modifiche)

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo dovranno essere redatte in forma scritta e controfirmate dalle Parti, anche con le modalità di cui all'art. 2, comma 3.

Articolo 7 (Legge applicabile e foro competente)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo si applicano le norme vigenti nella Repubblica italiana.

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione dei contenuti del presente Protocollo, che non sia possibile definire in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, li 20 marzo 2019

Garante per la protezione dei dati personali

Firmato digitalmente
Antonello Soro
Presidente

Co.Re.Com. Piemonte

Firmato digitalmente
Alessandro De Cillis
Presidente